

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1147

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SILVESTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2006

Norme in materia di gestione dei residui del fumo

ONOREVOLI SENATORI. - Gli effetti dell'introduzione del fumo ha, in questo secolo, rivoluzionato i costumi e i comportamenti. Cresce, fortunatamente, sempre più la consapevolezza del rischio per la salute che l'uso di sigarette in particolare produce nell'organismo, ma non cresce la consapevolezza sugli effetti che l'uso di questi prodotti produce sull'ambiente: la maggior parte delle sigarette consumate nel nostro Paese sono sigarette prodotte meccanicamente dotate di filtro ottenuto dall'acetato di cellulosa, rifiuto che richiede diversi anni per essere biodegradato.

La legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevede il divieto di fumare nei locali pubblici, se essi non siano dotati di spazi adeguatamente organizzati per fumatori. Questo ha prodotto un fatto socialmente rilevante e cioè che gli spazi aperti antistanti ai locali che non abbiano aree per fumatori sono diventati dei nuovi *fumoir* all'aperto, con tutte le conseguenze per l'igiene pubblica che possiamo osservare di fronte a tali locali: tappeti di mozziconi di sigarette infestano l'igiene pubblica. La gestione di tali rifiuti e residui è, nella nostra società, di una certa complessità; ormai tali rifiuti sono rinvenibili, come una scia in qualunque luogo l'uomo metta piede, dalle più alte montagne ai fondali marini. Nella classifica dei rifiuti più raccolti, secondo la Project AWARE Foundation Europe - International Cleanup Day del 2004, giornata mondiale per la pulizia dei fondali marini, i filtri di sigaretta sono stati il 42 per cento dei rifiuti raccolti.

La prima sigaretta col filtro fu presentata nel 1936 come «un fumo leggero, pulito, che presenta benefici per la salute grazie al filtraggio». Dal 1942 al 1961, il numero

delle sigarette col filtro aumentò fino a superare quelle senza filtro, soprattutto grazie alla pubblicità data alle dichiarazioni secondo cui fumare sigarette col filtro «è meglio per la salute». Dopo un rapporto del Ministero della sanità americano, nel 1964, sugli effetti negativi del fumo sulla salute, l'industria intensificò gli sforzi per produrre le cosiddette sigarette col filtro a basso rilascio. Le tecniche utilizzate andavano dai modelli di sigaretta più sofisticati, alla manipolazione delle miscele di tabacco, fino agli additivi e, più recentemente, a un metodo di misurazione adottato dalla US Federal Trade Commission. Ciò nonostante, è rimasto un grosso punto interrogativo circa il rapporto tra la nicotina assunta, misurata in base alle sigarette fumate da una macchina, e l'effettiva inalazione di nicotina e tabacco da parte dei fumatori. Il filtro o *tow* di acetato di cellulosa nel filtro è una rete di fibre in pasta di cellulosa. Nella produzione, il materiale per il filtro arriva in un'unica lunga fascia, costituita da più di 10.000 fibre pressate in grosse balle da 750 kg. La fascia di fibre compatte viene tesa meccanicamente dalla macchina per la produzione dei filtri, in modo tale da aprire le fibre, irrorata con un plastificante in modo da unire le fibre, avvolta in carta sottile, tagliata ed inserita nella macchina per la produzione di sigarette.

Tale tipologia di rifiuto richiede, a seconda delle condizioni, dai dodici mesi ai cinque anni per essere biodegradato nell'ambiente.

Dare una risposta a tale problematica sarebbe semplice: basterebbe dare ai fumatori la possibilità di gettare i residui di fumo in un banale posacenere.

Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo che emenda la legge n. 3 del 16 gennaio 2003, integra la normativa esistente obbligando i gestori dei locali pubblici ove sia interdetto il fumo per mancanza

di idonee e attrezzate aree a mettere a disposizione, nelle aree di pertinenza, posacenere che consentano anche ai cittadini italiani che fumano di non aumentare la sporcizia delle nostre città.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. - (*Disposizioni per la gestione dei residui del fumo*). - 1. I titolari di esercizi e luoghi di lavoro di cui all'articolo 51 nei quali non siano state attuate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, sono tenuti a collocare all'ingresso dei locali di propria pertinenza idonei contenitori atti alla raccolta e allo smaltimento dei residui del fumo».